REGOLAMENTO (CEE) N. 2286/81 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1981

che accorda per la campagna 1981/1982 la facoltà di recedere dai contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2600/79 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2252/80 [4], prevede la possibilità di recedere dai contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati ;

considerando che l'arricchimento deve essere operato prima della scadenza della maggior parte dei contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati ; che è pertanto opportuno accordare la facoltà di recedere dai contratti di cui all'articolo 12 del suddetto regolamento per la campagna 1981/1982 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È accordata per la campagna 1981/1982 la facoltà di recedere dai contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e per i mosti di uve concentrati di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2600/79.

2. I contratti di magazzinaggio di cui al paragrafo 1 cessano su richiesta dei produttori interessati.

In questo caso, il diritto all'aiuto all'ammasso rimane acquisito per il periodo durante il quale il mosto di uve o il mosto di uve concentrato è stato oggetto di tale contratto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.
[3] GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 15.
[4] GU n. L 227 del 29. 8. 1980, pag. 10.